



TRIBUNALE DI MODENA

Prima Sezione civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

INDICAZIONI AI DELEGATI ALLE VENDITE IMMOBILIARI

in relazione ai compensi da riconoscersi ai legali dei creditori nell'ambito dei progetti di distribuzione.

Com'è noto, il sistema delle tariffe ordinistiche è stato abrogato e sostituito da parametri, adottati con il regolamento di cui al DM 1 agosto 2012, in cui ne è altresì prevista l'immediata applicazione, anche per le attività svolte in precedenza.

In accordo con il locale Consiglio dell'Ordine, ed allo scopo di semplificare il lavoro di tutti, si danno allo stato le seguenti indicazioni ai delegati deputati alla formazione dei progetti di distribuzione:

- 1) In relazione ai futuri progetti di distribuzione concernenti le procedure esecutive telematiche (cioè iniziate dal 2010 in poi), il compenso va tendenzialmente riconosciuto utilizzando i valori concordati riportati nella tabella **A**) qui allegata;
- 2) In relazione ai progetti di distribuzione concernenti le procedure esecutive non telematiche (cioè iniziate prima del 2010), il compenso va tendenzialmente riconosciuto nella minor somma fra quella richiesta e quella risultante dall'applicazione dei valori massimi previsti nel regolamento di cui al DM 1 agosto 2012, come riportati nella tabella **B**) qui allegata;
- 3) Per i progetti di distribuzione in corso, in cui siano già state depositate dai creditori le note di precisazione del credito, va tendenzialmente applicata la regola sub 2), anche nelle procedure telematiche.

MANDA alla cancelleria per la comunicazione a tutti i delegati.

Modena, 10 ottobre 2012

il giudice dell'esecuzione
Michele Cifarelli

TABELLA A espropriazione immobiliare

In accordo con il locale Consiglio dell'Ordine, ed in attesa dell'adozione di un Protocollo Ufficiale, per la determinazione dei compensi agli avvocati nelle procedure di espropriazione immobiliare **iscritte a partire dal 2010**, da effettuarsi in base ai parametri adottati con il regolamento di cui al DM 1 agosto 2012, può utilizzarsi la seguente, concordata, tabella:

Valori espressi in Euro scaglioni	determinazione per il creditore precedente			TOTALE	per il creditore intervenuto compenso unitario
	preetto	compenso unitario	Contributo e dfn		
0-5000	100	500	250	850	300
5.001-25.000	150	1.400	250	1800	1.000
25.001-50.000	250	2.700	250	3.200	2.000
50.001-100.000	300	4.200	250	4.750	3.000
100.001-500.000	350	6.600	250	7.200	5.000
500.001-1.500.000	500	10.000	250	10.750	8.500
oltre 1.500.000	800	12.960	250	14.010	10.000

oltre a spese vive documentate ed accessori di legge; escluse in ogni caso le spese generali o forfettarie di qualsiasi tipo
NB il creditore successivamente pignorante è equiparato al precedente.

TABELLA B espropriazione immobiliare

In accordo con il locale Consiglio dell'Ordine, ed in attesa dell'adozione di un Protocollo Ufficiale, per la determinazione dei compensi agli avvocati nelle procedure di espropriazione immobiliare, si indicano di seguito i valori massimi considerati dai parametri adottati con il regolamento di cui al DM 1 agosto 2012, che vanno tendenzialmente rispettati anche in caso di **procedure non telematiche**, ovvero iniziate fino al 2009 compreso (ove è riportato l'asterisco *, si tratta di valori concordati inferiori ai massimi):

Valori espressi in Euro scaglioni	determinazione per il creditore precedente			TOTALE
	preetto	compenso unitario	Contributo e dfn (vedi nota 1)	
0-5000	100	* 900	250	1.250
5.001-25.000	350	1.440	250	2.040
25.001-50.000	350	2.880	250	3.480
50.001-100.000	600	4.640	250	5.490
100.001-500.000	600	7.680	250	8.530
500.001-1.500.000	600	12.960	250	13.810
oltre 1.500.000	900	12.960	250	14.110

per il creditore intervenuto

compenso unitario	
* 600	
* 1.200	
* 2.400	
* 4.000	
* 6.000	
* 10.000	
* 10.000	

oltre a spese vive documentate ed accessori di legge; escluse in ogni caso le spese generali o forfettarie di qualsiasi tipo
 nota 1 : nelle procedure anteriori all'introduzione del contributo unificato, si terrà conto delle corrispondenti spese di bollo
 NB il creditore successivamente pignorante è equiparato al precedente.